

L 2 1 0 4 4 5 1 0 5 1

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 3 Luglio 1970,

t r a

l'Associazione degli Industriali della Provincia di Modena, rappresentata ai fini del presente atto dal Dott. Giacomo Rossetti, in rappresentanza ed assistenza della Ditta Confezioni "GIN di Nonantola in persona dei Sigg. Dott. Maurizio Traversi e Sig. WILLIAM Traversi

e

la FILTEA-CGIL, sindacato Prov.le, in persona del Sig. William Selmi e della Sig.ra Piera Rebecchi,

la FILTA-CISL sindacato prov.le, in persona del Sig. Romano Artioi;
in rappresentanza delle maestranze dipendenti;

si è convenuto quanto segue:

- 1°) Il premio di produzione di cui al punto 1) dell'accordo aziendale 26 Luglio 1968 verrà elevato a L. 40 orarie con decorrenza dal 1° Luglio 1970 ed a L. 50 oraria con decorrenza dal 1° Dicembre 1970.
- 2°) A decorrere dal 1° Luglio 1970 a tutti gli operai verrà corrisposta una maggiorazione dei minimi di paga contrattuali pari all'8% a titolo di mancato cottimo.
- 3°) Agli operai, esclusi gli apprendisti in caso di malattia che superi i 15 giorni consecutivi, verrà corrisposta a partire dal 16° giorno, una integrazione del trattamento inam pari al 20% della normale retribuzione giornaliera.
- 4°) Agli operai, compresi gli apprendisti, in caso di infortunio sul lavoro verrà corrisposta a partire dal 4° giorno, una integrazione dell'indennità per inabilità temporanea erogata dall'INAIL pari al 20% della normale retribuzione.
- 5°) Il trattamento di cui ai precedenti punti 3) e 4) non è cumulabile con altri analoghi trattamenti derivanti da eventuali norme di legge o di contratto.
- 6°) Le parti stipulanti il presente accordo si danno reciprocamente atto che, successivamente al 1° Luglio 1970 § 1'Organizzazione del lavoro all'interno dell'Azienda è realizzata in modo che non sia previsto lo svolgimento di mansioni che legittimo l'inquadramento in via definitiva di dipendenti di categoria inferiore alla 4^ categoria operai se non per i dipendenti nuovi assunti provenienti da settori diversi da quello delle "Confezioni in Serie" e per un periodo di 45 giorni, compreso il periodo di prova.
- 7°) A tutti i lavoratori verrà concessa giornalmente una pausa retribuita di 10 minuti nel corso della mattinata.
- 8°) Saranno concessi 5 (cinque) giorni di ferie in aggiunta a quelli previsti dal contratto nazionale di lavoro, che salvo improrogabili esigenze di carattere tecnico-pratiche verranno fatti godere nel periodo delle festività natalizie e di fine anno.
- 9°) L'Azienda attuerà la distribuzione dell'orario contrattuale di lavoro nei primi 5 giorni della settimana.

./.